

## Reti tra professionisti da iscrivere nelle camere di commercio

Valorizzare i network professionali, dando la possibilità alle reti di professionisti di iscriversi al registro delle imprese. No alle specializzazioni che pretendono di specializzare un commercialista che è già esperto nel suo campo. Inoltre, necessario prevederle anche per la sezione B dell'albo. Queste le richieste alla politica di associazioni e casse professionali, i cui rappresentanti sono intervenuti ieri al terzo forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi. «Non sono contrario alle specializzazioni», ha dichiarato il presidente di Cassa ragionieri Luigi Pagliuca. «Ma non condivido le specializzazioni che pretendono di specializzare chi è già esperto nel suo campo. Un sondaggio ha detto chiaramente che la categoria ha altre priorità, ma il



Luigi Pagliuca



Marco Cuchel



Giuseppe Diretto



Antonio Uva

Consiglio ha deciso comunque di andare avanti». «Il nostro sondaggio», ha ricordato il presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel, «mirava a capire semplicemente cosa vogliono i colleghi. Abbiamo contestato alcuni punti, in particolare la mancanza delle specializzazioni per gli iscritti alla sezione B dell'albo». «Più

che le specializzazioni», ha detto il presidente Unagraco Giuseppe Diretto, «dobbiamo cercare di valorizzare le nicchie di mercato dove siamo già presenti. Ho fatto personalmente un corso in una Scuola di alta formazione, e non mi ha portato a nuovi incarichi. Ciò non toglie che non esiste solo la contabilità e che la categoria deve ampliare il proprio peri-

metro di attività per trovare nuovi clienti a prescindere dalle specializzazioni». «La politica deve agevolare l'aggregazione tra professionisti o almeno la loro collaborazione», l'auspicio del consigliere nazionale dell'Unione italiana commercialisti Giuseppe Uva. «È necessario dare alle reti tra professionisti la possibilità di iscriversi al registro delle imprese per dare maggiore dignità ai network professionali.

Oggi, la nostra categoria ha il 7% di studi associati e il 93% lavora, quindi, da solo. La creazione di reti, inoltre, non deve essere solo territoriale, ma deve svilupparsi lungo tutto il territorio nazionale, con la collaborazione tra studi che deve essere attiva da Catania fino a Milano».

Michele Damiani

— C. Riproduzione riservata —

Sugli allerta rischio di inadeguatezza della vigilanza. E responsabilità scarsamente bilanciate

## Crisi d'impresa, obblighi troppo fumosi

DI MARCELLO POLLIO

Compensi minimi non determinati per legge e indeterminata degli adeguati assetti organizzativi imposti alle imprese per prevenire la crisi non garantiscono di raggiungere i risultati ricercati dalla riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le piccolissime società obbligate alla nomina dei controllori non hanno interesse a essere sottoposte ad audit, con la conseguenza che le risorse economiche che le stesse sono disposte a pagare per i revisori rischiano di essere irrisorie e non idonee a retribuire l'attività e le ore necessarie a volgere una corretta e appropriata funzione di controllo. Mentre nelle grandi società i compensi sono determinati dall'assemblea dei soci che ha interesse a che i revisori e sindaci controllino l'operato dei manager, nelle nano imprese proprietà e amministrazione coincidono, con un conflitto che porta a svuotare il significato della riforma. Sono questi i gridi di allarme emersi dalla terza tavola rotonda del 3° Forum dei commercialisti ed esperti contabili di ItaliaOggi. L'occasione ha permesso di discutere e approfondire luci e ombre della nuova normativa introdotta dal rinnovato art. 2086 del codice civile, ad opera dell'art. 375 dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii) che rappresenta il perno dei sistemi di allerta introdotti dal Ccii che andrà a sostituire la legge fallimentare dal prossimo 15 agosto 2020. Il nuovo istituto dell'allerta previsto dall'art. 12 Ccii prevede che controllori e revisori debbano denunciare (art. 14) ai futuri Ocri (Organismi di composizione della crisi d'impresa) che verranno istituiti dal 15 agosto 2020 presso ciascuna camera di commercio, le aziende che si trovino in stato di crisi o semplicemente a rischio di crisi, qualora non si siano attivate per attuare uno strumento di composizione previsto dallo stesso Ccii, ovvero un piano di risanamento (art. 56), un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss.), un concordato pre-



Da sinistra, Franco Ferraro, Massimiliano Bosaro, Giorgio Moroni, Ermanno Bozza, Pietro Minnella, Antonio Ciccina Messina e Marcello Pollio

ventivo (art. 84) o un procedimento di composizione della crisi (art. 19).

Il sistema di allerta prevede, inoltre, che le denunce agli Ocri possano avvenire anche a cura dei creditori pubblici qualificati (art. 15) qualora i debiti fiscali o previdenziali siano superiori ad una certa soglia e i cui limiti sono in via di abbassamento a cura del decreto correttivo al Ccii che il governo è in procinto di approvare (si veda ItaliaOggi del 31 dicembre 2019).

L'art. 2086 c.c. stabilisce, dal 16 marzo 2019, che ciascun imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Il termine «adeguato» utilizzato dal legislatore è troppo generico e rende la norma incerta e fumosa, facendo emergere ancora una volta come il legislatore sia portato ad emanare norme indeterminate che fanno perdere di senso al concetto di «certezza del diritto». Tale nebulosità della disposizione comporterà un arbitrio eccessivo sia in chi deve applicare la disposizione in via preventiva sia in chi, e qui sta soprattutto il difetto più grande, dovrà valutare i comportamenti tenuti dalle imprese con una

visione postuma al verificarsi di eventi che hanno portato alla crisi se non alla liquidazione giudiziale (ovvero il futuro fallimento). Il sistema congeniato dal legislatore è quello di avere obbligato tutte le imprese con soglie molto limitate: 4 milioni di attivo patrimoniale, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti (anche un solo parametro superato per due esercizi consecutivi) a nominare i controllori o il revisore interni alla società, rendendosi poi conto che nelle piccolissime imprese il termine per eseguire le denunce agli Ocri entro il 15 agosto 2020 è inappropriato (si veda ItaliaOggi del 24 dicembre 2019), perché le piccole imprese non sono pronte a ricevere in così poco tempo controlli e pressioni da parte di organi esterni e terzi alla società. Proprio sulla terzietà dei controllori un elemento fondamentale è rappresentato dai compensi che oggi non sono in alcun modo obbligatori e determinabili secondo parametri oggettivi, tanto da rendere difficile la determinazione persino per il tribunale che dovesse intervenire in sostituzione dell'imprenditore a nominare i controllori (art. 2477 c.c.). In tema di revisione l'art. 10 del dlgs 39/2010 stabilisce che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e l'art. 11 dello stesso decreto prevede che il revisore legale o la società di revisio-

ne legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione. La mancanza di tariffe minime o di una normativa che obblighi almeno alla corresponsione di un equo compenso rischia di provocare un effetto inverso a quello auspicato dal legislatore. I piccoli imprenditori andranno alla ricerca di soggetti disposti ad accettare incarichi con compensi vili e non appropriati alla organizzazione e risorse necessarie a vigilare che gli assetti organizzativi siano idonei alla dimensione e natura delle imprese. L'adeguatezza dei sistemi di allerta dipenderà dalla adeguatezza dei compensi dei professionisti chiamati ad attuare la riforma dei sistemi di allerta. C'è dunque bisogno che il legislatore prenda atto che una riforma per essere concreta sia completata in ogni suo tassello.

— C. Riproduzione riservata —

10  
I video del Forum commercialisti sono disponibili sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)